



A.S.PES.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Comune di MONTELABBATE**

Sommario	Pag.
Art.1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	2
Art.2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	2
Art.3 SOGGETTI PASSIVI	2
Art.4 PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO IN MULTIPROPRIETA'	3
Art.5 LOCALI ED AREE SOGGETTI A TARIFFAZIONE	3
Art.6 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI A TARIFFAZIONE	5
Art.7 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE	6
Art.8 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	6
Art.9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
Art.10 TARIFFA GIORNALIERA	8
Art.11 ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE	9
Art.12 AUTODICHIARAZIONE	10
Art.13 CONTROLLO	10
Art.14 PENALI E INTERESSI	11
Art.15 RISCOSSIONE	11
Art.16 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI	11
Art.17 NORME TRANSITORIE E FINALI	12

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Nel Comune di Montelabbate è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
2. La tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile in base alle quantità di rifiuti potenzialmente producibili secondo il modello di calcolo di cui all'allegato n. 1; tale modello tiene conto sia della stima della quantità di rifiuti effettivamente conferita che dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come previsto dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata ai fini di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal Dpr 27 aprile 1999 n. 158 art. 11.
4. Il Comune di Montelabbate individua, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art.49 del D.Lgs. 22/97 l'Azienda Servizi Pesaresi (ASPES) quale Ente Gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa (qui di seguito chiamato semplicemente "Ente Gestore"), con la quale stipulerà apposita convenzione.
5. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dall'Ente Gestore riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del Dpr 27 aprile 1999 n. 158, in base al Regolamento di servizio vigente.

ART. 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il pagamento della tariffa è dovuto per l'occupazione o conduzione - da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità) - di locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97 comma 2, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa.
2. La tariffa trova applicazione nell'ambito del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati così come individuate dal Regolamento di servizio vigente.
3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata solo la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
4. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta RSU interni in regime di privativa, la tariffa è dovuta interamente nella sua quota fissa e la quota variabile in misura ridotta a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Entità della riduzione :
60% oltre 1 Km.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. In generale la tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2. e ai successivi artt. 4 e 5
2. Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica sono solidalmente obbligati al pagamento.
3. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari o, se del caso, dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce .
4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa è dovuta:
 - a) per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica dagli enti stessi;
 - b) per organizzazioni prive di personalità giuridica; sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;
 - c) per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
 - d) per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni.
 - e) in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione
5. La tariffa è addebitata in ogni caso alla persona fisica o giuridica che ha presentato all'Ente Gestore una specifica richiesta di servizio secondo le modalità di cui all'art. 12 e successivi del presente Regolamento, in conseguenza delle quali l'Ente Gestore ha costituito l'utenza.

ART. 4

PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto attinenti ai locali ed aree ad uso esclusivo. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare all'ufficio utenti dell'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o conduttori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 5

LOCALI ED AREE SOGGETTI A TARIFFAZIONE

- 1) Si considerano locali soggetti a tariffazione tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

- 2) Sono in ogni caso da considerarsi soggette a tariffazione le superfici utili di:
- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle parti comuni di condominio occupate o condotte in via esclusiva, e quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre ad uso privato, locali adibiti ad attività di hobbistica), escluse stalle e fienili
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché a negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili e mobili, i posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico
Nei casi sopracitati e simili i locali stabilmente occupati da personale di servizio residente sono soggetti ad autonoma imposizione tariffaria. Su domanda potranno essere sgravati i metri quadrati relativi a tali locali dalla superficie totale denunciata dal titolare dell'attività;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzati sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere (uffici, aule, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.);
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, navale ed aereo);
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, al posteggio di automezzi o depositi di materiali, ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e ai servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, nonché tutti i vani principali, accessori e pertinenze di impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
- 3) Si considerano aree soggette a tariffazione:
- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio di autoveicoli ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si svolge l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
 - e) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte in circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da

- da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta dei partecipanti e/o del pubblico;
- f) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali da associazioni culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, navale ed aereo);
 - g) tutte le aree artigianali, commerciali e di servizi scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico.
 - h) In generale tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Le misurazioni dei locali e delle aree scoperte seguiranno le seguenti regole:
- a) La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare.
 - b) La superficie delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni presenti.
 - c) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART. 6

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI A TARIFFAZIONE

1. Non sono soggetti a tariffazione:
- I locali e le aree, che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e non dotate di arredamento;
 - i locali e le aree scoperte, che per loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti:
 - cisterna caldaia, piscine, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, comprese le aree cortilizie a giardino e a parco;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, all'esercizio effettivo dello sport, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - terrazze scoperte e simili;
 - unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - i locali e le aree scoperte in cui si formano rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento al servizio svolto in regime di privativa (p.es. rifiuti speciali, pericolosi);
 - le aree coperte non espressamente menzionate al precedente art. 5;
 - gli immobili di pertinenza dei fondi agricoli, poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali. Si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa

- abitativa della casa colonica;
- soffitte e cantine non abitabili e non utilizzate.
2. Nel computo della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, solo rifiuti non assimilati a quelli solidi urbani e rifiuti pericolosi.
 3. I motivi e le circostanze dell'assenza dei presupposti di assoggettamento alla tariffa vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

ART. 7

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base della classificazione di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività, nonché l'accertamento eseguito da parte dell'Ente Gestore.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici fosse utilizzata per lo svolgimento di un'attività non domestica, a tali superfici si applica la tariffa vigente per l'attività non domestica costituendo un'utenza aggiuntiva.

ART. 8

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

- 1) L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno solare successivo all'inizio dell'utenza (occupazione o conduzione) e termina con l'ultimo giorno solare nel quale è avvenuta la autodichiarazione di cessazione utilizzando il sistema del pro-rata / pro-die secondo le disposizioni degli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.
- 2) L'Ente Gestore è autorizzato a effettuare il calcolo dell'obbligazione tariffaria in base alla durata effettiva dell'utenza.
- 3) L'autodichiarazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'inizio. Essa dovrà essere corredata di autocertificazione dello Stato di famiglia, della superficie dei locali e/o aree scoperte occupate e/o condotte, la destinazione d'uso dei locali e/o delle aree scoperte, il numero dei componenti il nucleo familiare (per le utenze domestiche), il tipo di attività e la registrazione alla CCIAA (per le utenze non domestiche). In essa dovrà essere riportato il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza e partita IVA nel caso di attività IVA.
- 4) L'autodichiarazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 30 giorni dalla data di cessazione.
- 5) Per i residenti la cessazione è possibile solo nel caso di fusione di famiglie anagrafiche.
- 6) In caso di mancata o ritardata cessazione - nei casi non previsti al comma precedente - l'obbligazione non si protrae se sussistono le seguenti circostanze:
 - a) l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione;
 - b) il locale non è più soggetto a obbligazione tariffaria oppure subentra un nuovo obbligato.

- 7) Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche saranno acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 , comma 5.
- 8) Le altre variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche (modifica delle superfici dei locali ed aree scoperte, modifica delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte sia di utenze domestiche che non domestiche ecc.) dovranno essere comunicati all'Ente Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Le comunicazioni dovranno essere eseguite direttamente dal soggetto passivo dell'utenza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, o da persona da questi delegata.
- 9) Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento avranno effetto immediato a partire dalla data di avvenuta variazione con decorrenza dalla prima emissione utile di bollettazione.
- 10) Gli elementi costituenti definizione di inizio, cessazione, e variazioni, di utenza che influiscano nella determinazione ed applicazione della tariffa, dovranno essere presentati all'Ente Gestore con le modalità di cui ai commi precedenti. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della tariffa e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
- 11) L'Ente Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale o da registri tenuti dagli Enti di categoria o altri, oppure da accertamento diretto da parte dell'Ente Gestore, provvedendo, in questi ultimi casi, a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale su indicazione motivata dell'Ente Gestore. Tale proposta dovrà considerare tutti gli elementi di costo relativi ai servizi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e dalle **norme** vigenti.
2. La tariffa viene deliberata entro il 31/12 di ogni anno. Nel caso di mancata deliberazione entro il 31/12 di ogni anno si intende prorogata la tariffa vigente, salvo conguaglio da parte del Comune dei costi di gestione non coperti dal gettito atteso secondo le modalità di cui al successivo art. 16.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158, la tariffa è determinata per gruppi omogenei (sottocategorie) sia per le utenze domestiche che non domestiche, ed è composta da una quota fissa (costi base) determinata in base ai costi essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità stimata di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, di utenze domestiche e non domestiche, predisposte all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e regolarmente occupate o condotte vengono applicate per ogni sotto categoria le tariffe riportate nelle tabelle di cui all'allegato n. 1. Tutti i valori economici per tariffe di riferimento, quota fissa e quota variabile se espressi in €/mq. sono arrotondati alle €/mq 10 superiori, se espressi in €. sono arrotondati alle €. 1000 superiori.

5. Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, diverse dalle abitazioni di utenze domestiche, che non vengono utilizzate, sia che risultino, sia che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze energia elettrica, gas metano, acqua potabile) purchè dotati di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, è dovuta la quota fissa della tariffa.
6. Per i locali e le aree, soggette a tariffazione, adibiti ad abitazione di utenze domestiche, predisposte all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze energia elettrica, gas metano, acqua potabile), oppure dotate di arredamento, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente o comunque ad uso non rilevabile, la tariffa è dovuta per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella :

a) Per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati:	1 componente
b) Per superfici comprese tra 70,1 e 120 metri quadri :	2 componenti
c) Per superfici comprese tra 120,1 e 150 metri quadri :	3 componenti
d) Per superfici comprese tra 150,1 e 200 metri quadri :	4 componenti
e) Per superfici comprese tra 200,1 e 250 metri quadri :	5 componenti
f) Per superfici superiori a 250,1 metri quadri:	6 componenti
7. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.
8. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97 e sono pertanto a carico dei produttori ed utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.
9. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, salvo accertamento da parte dell'Ente Gestore.
10. L'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore (motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi eccezionali) non comporta in nessun caso l'esonero o la riduzione della tariffa.

ART. 10

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti che occupano o conducono in maniera non continua, per una durata comunque inferiore a 183 giorni, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa giornaliera.
2. La tariffa è riferita ai giorni di occupazione e sarà determinata in base alla categoria di appartenenza dell'utenza che occupa o detiene in maniera non continua locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. La tariffa giornaliera sarà stabilita pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

4. Per i partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni di vario genere viene stabilita una tariffa giornaliera fissa al fine di coprire i costi del servizio prestato. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti tale materia contenute nel Regolamento comunale istitutivo della Tassa di occupazione suolo pubblico e nel Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche.
5. E' fatto obbligo ai Vigili Comunali di introitare i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette al canone di occupazione temporanea, che saranno mensilmente riversate all'Ente Gestore.

ART. 11

ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Sono esenti dall'obbligazione tariffaria:
 - a) Gli edifici adibiti in via permanente e specifica all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) cimiteri;Sono escluse dal computo della tariffa in qualità di componente della famiglia anagrafica,
 - c) le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente, previa produzione di copia della denuncia di scomparsa alle autorità competenti;
 - d) le persone che risiedono o dimorano l'intero anno presso un istituto di ricovero, dietro documentazione da presentarsi annualmente all'Ente Gestore, a meno che l'alloggio non sia ceduto in locazione o in comodato.
2. L'esenzione o la riduzione dall'obbligazione tariffaria può essere richiesta inoltrando una domanda scritta all'Ente Gestore entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione l'Ente Gestore provvederà alla certificazione, da parte del Comune, della richiesta, e solo in presenza dell'accettazione da parte del Comune e della relativa copertura con trasferimenti previsti dall'art. 16 del presente Regolamento procederà alla sostituzione dell'addebito di tariffa. Gli effetti generati avranno effetto immediato a partire dalla data di avvenuta variazione con decorrenza dalla prima emissione utile di bollettazione.
3. La tariffa viene ridotta nei seguenti casi in base a criteri e modalità che saranno definite dall'Ente Gestore:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Riciclaggio, e comunque tramite i servizi di raccolta differenziata introdotti sul territorio dall'Ente Gestore, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
 - b) nei confronti delle utenze non domestiche che aderiscono alle iniziative di raccolta differenziata dell'Ente Gestore o, dietro presentazione documentale, delle utenze non domestiche che hanno provveduto in proprio al recupero dei rifiuti;
4. Le riduzioni di cui al punto 3 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'80% della quota variabile della tariffa base di riferimento.
5. Le esenzioni tariffarie di cui al punto 1 competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provv/edimento, fino a che persistano le condizioni richieste.
6. La quota variabile della tariffa può essere incrementata di una quota pari ai maggiori costi del servizio di raccolta, raccolta differenziata e smaltimento sostenuti dall'Ente Gestore per conferimenti o smaltimenti scorretti o per l'abbandono indiscriminato di rifiuti, opportunamente rilevati dall'Ente Gestore e comunicati al Comune.

ART. 12

AUTODICHIARAZIONE

1. La autodichiarazione unica dei locali e delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli prestampati disposti dall'Ente Gestore. Deve, essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo raccomandata postale entro e non oltre 30 giorni dell'inizio o dalla variazione dell'occupazione o conduzione; la autodichiarazione è sottoscritta dal soggetto passivo di cui all'art. 3.
2. Per le denunce presentate a mezzo raccomandata postale vale la data di spedizione.
3. Le occupazioni già in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento - se precedentemente denunciate - non danno obbligo a nuova autodichiarazione.
4. La autodichiarazione ha effetto - a condizioni invariate - anche per gli anni seguenti. Il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione che comporti una imposizione tariffaria, ivi compresa la cessazione dell'uso dei locali e delle aree.
5. L'ufficio Anagrafe Comunale invierà all'Ente Gestore con cadenza mensile, attraverso sistemi informatici, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio ecc.
6. L'Ufficio di Polizia Municipale, all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva, consegnerà all'utenza il modulo di autodichiarazione predisposto e fornito dall'Ente Gestore, in duplice copia.
7. E' fatto obbligo all'amministratore ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà di presentare all'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conduttori del centro commerciale integrato, o dei locali ed aree in multiproprietà.

ART. 13

CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle autodichiarazioni o in sede di accertamento l'Ente Gestore può svolgere - a norma di legge - le attività a ciò necessarie, compreso il sopralluogo; a tale fine può richiedere la collaborazione della Polizia municipale.
2. L'Ente Gestore può:
 - invitare l'utenza ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici di Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe Comunale, Camera di Commercio, Ufficio Tributi del Comune, Conservatoria beni immobiliari ecc.).
3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utenza alle richieste di cui sopra, il personale incaricato dall'Ente Gestore, munito di apposito documento di riconoscimento potrà (previo avviso di almeno cinque giorni prima della verifica) accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne

la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

A tal fine l'Ente Gestore può richiedere la collaborazione della Polizia Municipale.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici a norma dell'art. 272/99 del Codice civile.
5. L'utenza in sostituzione di produzione di atti e documenti può rilasciare dichiarazioni sostitutive di atto notorio (senza autentica di firma), che l'Ente Gestore può accertare a sua discrezione.

ART. 14

PENALI E INTERESSI

1. Per l'omessa autodichiarazione – nonché per l'autodichiarazione non veritiera, a seguito di successivo accertamento, si applica la penale pari al 100% della tariffa per la categoria di riferimento. Per la autodichiarazione presentata con un ritardo di più di trenta (30) giorni rispetto ai termini previsti all'art. 12 si applica la penale pari al 40% della tariffa per la categoria di riferimento.
2. Per la autodichiarazione presentata con non più di trenta (30) giorni di ritardo rispetto ai termini previsti all'art. 12 si applica una penale pari al 15% della tariffa.
3. Per i ritardati pagamenti si applicano gli interessi di mora al tasso legale e le eventuali maggiori spese di esazione.
4. La tariffa può essere incrementata di una quota pari fino al 100% della quota variabile della tariffa nel caso di conferimenti o smaltimenti scorretti oggettivamente riconducibili, su verbale della Polizia Municipale, all'utenza, domestica, o non domestica.

ART. 15

RISCOSSIONE

1. L'Ente Gestore provvederà all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ai fini contabili, amministrativi e del buon rapporto con l'utenza, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D.Lgs. 22/97.
2. Nel caso si rendesse necessario emettere un conguaglio su importi addebitati precedentemente a seguito di eventi eccezionali non prevedibili, questo può essere fatturato immediatamente dopo l'evento che ha determinato il conguaglio stesso, sotto forma di fattura appositamente emessa, oppure sarà computato tra i costi del servizio nel Piano Finanziario, previsto dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158, dell'anno successivo.
3. Eventuali rimborsi spettanti all'utente saranno effettuati mediante riduzione dell'importo soggetto a tariffa con cadenza periodica e comunque annuale.

ART. 16

COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Nel Bilancio Preventivo Comunale è individuato nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato dell'eventuale conguaglio di cui all'art.9 comma 2 e dell'art. 17 comma 6, da riconoscere all'Ente Gestore del servizio di asporto rifiuti che riscuote la tariffa come previsto dall'art. 1 comma 4, tranne che per le voci di cui al suddetto articolo 11 comma 3 punti a) e b) per i quali, nel relativo Piano Finanziario annuale previsto dal regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158 sarà individuato un **apposito capitolo all'interno della voce costi** comuni diversi.

ART. 17

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2000.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare comunale contrastante con la presente regolamentazione in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Relativamente al Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esso conserva la propria validità nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto fino al 31 dicembre 1999.
4. A far data dal 1° gennaio 2000 si assumeranno come valide le posizioni di cui al ruolo principale 1999 e alla situazione anagrafica al 31 dicembre 1999.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Dpr n° 158/99, é data facoltà all'Ente Gestore, per il solo primo anno di applicazione, di emettere fatturazione secondo il ruolo TARSU 1999, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. Per il primo anno di applicazione, eventuali superfici inferiori ai dati comunicati all'Ente Gestore, o rilevabili dal ruolo TARSU 1999, saranno oggetto di conguaglio tariffario a carico dell'Ente Locale.
7. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.
8. Eventuali modifiche, definizioni ed integrazioni al presente Regolamento saranno successivamente deliberate su proposta dell'Ente Gestore.